

Sommario

Epigrafe

Legge regionale 29 aprile 2014 n. 9 - Umbria[1]

Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale [2].

Note:

[1]Pubblicata nel B.U. Umbria 30 aprile 2014, n. 21, S.O. n. 1.

[2]Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 dicembre 2014, n. 1778.

Preambolo

CAPO I

Principi generali

Art. 1 Oggetto e finalità.

Art. 2 Definizioni.

Art. 3 Azioni per la Società dell'informazione.

Art. 4 Piano digitale regionale triennale.

Art. 5 Sistema informativo regionale dell'Umbria.

Art. 6 Disposizioni attuative.

CAPO II

Riordino della filiera ICT regionale

Art. 7 Criteri generali di riordino .

Art. 8 Società consortile Umbria Salute e Servizi .

Art. 9 Centrale regionale di acquisto

Art. 9-bis Convenzione .

Art. 9-ter Personale .

Art. 9-quater Controllo analogo.

Art. 10 Verifica e monitoraggio.

Art. 11 Società consortile Umbria Digitale.

Art. 12 Scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria.

CAPO III

Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali

Art. 13 Ulteriore integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24.

Art. 14 Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8.

Art. 15 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 11.

Art. 16 Norma finanziaria.

CAPO IV

Disposizioni sulle società regionali e norme finali

Art. 17 Disposizioni sul personale delle società regionali.

Art. 18 Clausola valutativa.

Art. 19 Norme transitorie, finali e di prima applicazione.

Art. 20 Abrogazioni.

Preambolo

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

Principi generali

Art. 1 Oggetto e finalità.

In vigore dal 1 maggio 2014

1. La Regione promuove lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito ICT, al fine di favorire sul territorio regionale:

- a) lo sviluppo della società dell'informazione e dell'inclusione sociale, abbattendo il divario digitale;
- b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e l'innovazione sociale, nell'ottica di realizzare una comunità intelligente regionale;
- c) la crescita digitale, ovvero la promozione dello sviluppo economico e della competitività delle imprese;
- d) la trasparenza e la partecipazione diffusa alla elaborazione delle politiche pubbliche, la collaborazione e la coprogettazione nell'ottica dell'amministrazione aperta (*open gov*) e la democratizzazione delle grandi basi di dati (*big data*) di pubblica utilità;
- e) l'erogazione di servizi con modalità innovative, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi pubblici e privati, l'ottimizzazione dei processi nel rapporto tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
- f) la valorizzazione del patrimonio informativo privato e pubblico, la pubblicazione ed il riutilizzo dei dati aperti (*open data*) e la diffusione del *software* a codice sorgente aperto (*open source*) [3];
- f-bis) l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza delle pubbliche amministrazioni e della consapevolezza in materia di cittadini e imprese[4];
- f-ter) la sostenibilità digitale [4];
- f-quater) la diffusione della sanità digitale e della telemedicina [4];
- f-quinquies) l'uso dell'intelligenza artificiale, secondo modalità etiche e responsabili[4];
- f-sexies) l'impiego del cloud computing, dell'automazione dei processi, dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose e di altre tecnologie emergenti[4];
- f-septies) la semplificazione amministrativa secondo gli obiettivi della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione

amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)[4].

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, dei principi determinati dalla legislazione statale ed in particolare dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) ed in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, la Regione:

a) pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo della Società dell'informazione quale tema trasversale alla programmazione regionale;

b) cura la programmazione, la progettazione, il coordinamento, l'organizzazione, lo sviluppo, la conduzione ed il monitoraggio del Sistema informativo regionale dell'Umbria di cui all'articolo 5 e l'erogazione dei connessi servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica;

c) promuove la ricerca scientifica nel settore ICT, l'innovazione tecnologica e la diffusione delle competenze digitali nel territorio regionale, ed in particolare l'accrescimento delle competenze digitali di creazione, l'uso consapevole e professionale dei *social network*, le opportunità offerte dal digitale al *management* pubblico e privato (*e-leadership*), le competenze necessarie per una piena cittadinanza digitale[5];

c-bis) istituisce un osservatorio sulla trasformazione digitale, per il monitoraggio dello stato della digitalizzazione del settore pubblico e privato nonché dei risultati ottenuti dall'agenda digitale. La Giunta regionale con apposito atto definisce la composizione, le modalità di funzionamento e i compiti dell'Osservatorio medesimo. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcuna indennità, compenso e rimborso spese comunque denominato [6].

Note:

[3]Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 4 novembre 2024, n. 25, a decorrere dal 7 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 1, della medesima legge).

[4]Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2024, n. 25, a decorrere dal 7 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 1, della medesima legge).

[5]Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, lettera c), L.R. 4 novembre 2024, n. 25, a decorrere dal 7 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 1, della medesima legge).

[6]Lettera aggiunta dall'art. 16, comma 1, lettera d), L.R. 4 novembre 2024, n. 25, a decorrere dal 7 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 1[, della medesima legge).

Art. 2 Definizioni.

In vigore dal 1 maggio 2014

1. Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni generali di cui alla vigente legislazione statale in materia, si intendono per:

(a) *community network* regionale: insieme di servizi infrastrutturali, *standard*/regole condivise e meccanismi di coordinamento, istituiti da una disposizione regionale e rispondenti ai requisiti previsti nel Sistema Pubblico di Connettività, di seguito SPC, con l'obiettivo di porre le condizioni per costruire reti e comunità di conoscenza tra i soggetti su un territorio regionale e rendere possibile l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e tra queste ed i cittadini e le imprese] [7];

(b) interoperabilità e cooperazione applicativa: scambio di dati effettuato secondo *standard* a validità legale, ovvero attraverso la parte di SPC finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi] [7];

c) dato aperto o di tipo aperto: dati come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera l-ter) del D.Lgs. 82/2005 [8];

d) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione;

- e) dato di pubblica utilità: il dato, da chiunque formato, di rilevante valore economico e sociale per la collettività;
- f) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
- g) *Information and Communication Technologies* (ICT): le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- h) società dell'informazione e della conoscenza: una società in cui la creazione, la distribuzione, la diffusione, l'uso e la manipolazione di informazioni ha un valore economico, politico e culturale; [9]
- [i) Sistema pubblico di connettività (SPC): il *framework* per l'infrastruttura digitale nazionale, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa di cui all'articolo 73 del D.Lgs. 82/2005 [7];
- i-bis) Cloud computing: il modello per abilitare un accesso conveniente e su richiesta ad un insieme condiviso di risorse di calcolo configurabili, quali reti, server e servizi che possono essere rapidamente procurate ed utilizzate via rete, mediante un minimo sforzo di gestione o una minima interazione con il fornitore del servizio[9];
- i-ter) Cloud ibrido: combinazione del modello di cloud pubblico e di quello privato, che permette di estendere le capacità del cloud privato per utilizzare, su richiesta, le risorse di larga scala disponibili su un cloud pubblico, ad esempio, per gestire improvvisi picchi di lavoro e garantire risparmi in termini di banda di trasmissione [9].

Note:

[7]Lettera soppressa dall'art. 17, comma 1, lettera a), L.R. 4 novembre 2024, n. 25, a decorrere dal 7 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 1, della medesima legge).

[8]Lettera così sostituita dall'art. 17, comma 1, lettera b), L.R. 4 novembre 2024, n. 25, a decorrere dal 7 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "c) dato aperto o di tipo aperto: il dato di cui all'articolo 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005;"

[9]Lettera aggiunta dall'[art. 17, comma 1, lettera c\)](#), [L.R. 4 novembre 2024, n. 25](#), a decorrere dal 7 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 1, della medesima legge).

Art. 3 Azioni per la Società dell'informazione^[11].

In vigore dal 1 maggio 2014

1. In coerenza con l'Agenda digitale europea e con l'Agenda digitale italiana, l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, approva le "linee guida strategiche per lo sviluppo della Società dell'informazione" in riferimento alla legislatura regionale [10].

2. La Regione promuove l'Agenda digitale dell'Umbria quale percorso partecipato e collaborativo volto a definire impegni condivisi, anche con specifici accordi di programma, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, per l'attuazione delle azioni di sistema ed il monitoraggio dei risultati ottenuti.

Note:

[10]Vedi, anche, la [Delib.Ass.Legisl. 28 novembre 2017, n. 213](#).

[11]Vedi, anche, la [Delib.Ass.Legisl. 28 novembre 2023, n. 362](#).

Art. 4 Piano digitale regionale triennale.

In vigore dal 1 maggio 2014

1. Il Piano digitale regionale triennale, di seguito PDRT, definisce missioni, programmi ed interventi attuativi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Il PDRT è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno precedente il triennio di riferimento e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 3 [12].

3. Il PDRT è aggiornato a scorrimento annuale, individuando, per gli interventi da attuare nell'anno di riferimento, i soggetti coinvolti, tempi e modalità di attuazione, e le risorse finanziarie in base agli stanziamenti di bilancio.

Note:

[12]Comma così modificato dall'[art. 18, comma 1, L.R. 4 novembre 2024, n. 25](#), a decorrere dal 7 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 1, della medesima legge).

Art. 5 Sistema informativo regionale dell'Umbria.

In vigore dal 1 maggio 2014

1. Il Sistema informativo regionale dell'Umbria, di seguito SIRU, è costituito da strutture organizzative, infrastrutture e sistemi informativi, telematici e tecnologici degli organismi pubblici dell'Umbria, e comprende il complesso integrato delle procedure, basi di dati e servizi infrastrutturali, telematici ed applicativi. Il SIRU è articolato in ragione dei domini di competenza dei singoli soggetti per le relative funzioni amministrative, tecniche e gestionali.
2. Il *Data center* regionale unitario dell'Umbria, di seguito DCRU, è l'infrastruttura digitale abilitante del SIRU. Il DCRU implementa un cloud ibrido per i soggetti pubblici in piena integrazione con quanto previsto dall'[articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179](#) (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#) [13].
3. Sono collocati nel DCRU tutti i sistemi server della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale.
4. Sono, altresì, collocati nel DCRU i sistemi *server* degli enti locali, e di altri soggetti pubblici, sulla base di specifici accordi attuativi con i soggetti interessati.
- 4-bis. La Regione può fare accordi anche con altre regioni per realizzare un cloud federato ed innalzare la qualità dei servizi e la continuità operativa, anche in relazione ai possibili eventi sismici dei rispettivi territori [14].

Note:

[13]Comma così modificato dall'[art. 19, comma 1, lettera a\), L.R. 4 novembre 2024, n. 25](#), a decorrere dal 7 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 1, della medesima legge).

[14]Comma aggiunto dall'[art. 19, comma 1, lettera b\), L.R. 4 novembre 2024, n. 25](#), a decorrere dal 7 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 1, della medesima legge).

Art. 6 Disposizioni attuative.

In vigore dal 1 maggio 2014

1. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, stabiliscono con convenzione generale avente funzione di accordo quadro, nonché con specifici accordi attuativi, le forme di organizzazione e collaborazione per l'attuazione del presente Capo.

[2. I soggetti che stipulano la convenzione generale di cui al comma 1 fanno parte dell'aggregazione denominata *Community Network dell'Umbria*, di seguito CN-Umbria, di cui all'articolo 10 della L.R. 8/2011] [15].

3. La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità, criteri e procedure per la predisposizione del PDRT di cui all'articolo 4 nonché per l'attuazione dell'articolo 5.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua le banche dati di interesse regionale di cui all'articolo 16 della L.R. 8/2011.

Note:

[15]Comma abrogato dall'[art. 20, comma 1, L.R. 4 novembre 2024, n. 25](#), a decorrere dal 7 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 1, della medesima legge).

CAPO II [16]

Riordino della filiera ICT regionale

Art. 7 Criteri generali di riordino [17].

In vigore dal 1 maggio 2014

[1. Ai fini del riordino riguardante enti e società operanti nel settore ICT partecipate o detenute direttamente o indirettamente dalla Regione, devono essere perseguiti i seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei soggetti operanti nella filiera e realizzazione delle sinergie necessarie allo sviluppo della società dell'informazione;
- b) razionalizzazione degli assetti organizzativi esistenti ed integrazione dei processi tra i vari soggetti pubblici;
- c) valorizzazione delle professionalità e delle competenze esistenti, sviluppando i necessari centri di competenza;
- d) miglioramento dell'erogazione dei servizi del sistema pubblico e ricerca delle economie di scala e di scopo].

Note:

[16]Capo abrogato dall'art. 9, comma 1, L.R. 2 agosto 2021, n. 13, a decorrere dal 1° gennaio 2022..

[17]Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, L.R. 2 agosto 2021, n. 13, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 8 Società consortile Umbria Salute e Servizi [18] [21].

In vigore dal 1 maggio 2014

[1. La società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Salute", già costituita dalle aziende sanitarie regionali, secondo il modello comunitario dell'*in house providing*, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, assume la denominazione di "Umbria Salute e Servizi" [22].

1-bis. La Regione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e per l'espletamento di procedure di gara di propria competenza, acquisisce in Umbria Salute e Servizi la partecipazione di una quota pari al venti per cento [23].

2. Umbria Salute e Servizi cura attività ed eroga servizi di interesse generale preordinati alla tutela della salute, operando

per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all'utenza, compresa l'attività di *front-office* di servizi al cittadino, e curando la gestione dei flussi informativi del Sistema sanitario regionale e per favorire, secondo quanto previsto nel PDRT, l'attuazione della digitalizzazione del Sistema sanitario regionale in raccordo con quanto previsto all'articolo 11, al fine di evitare sovrapposizioni nella tipologia dei servizi erogati dalla costituenda società consortile Umbria Digitale, per quanto di competenza delle Aziende sanitarie regionali [24].

3. L'attività d'interesse generale si svolge anche mediamente, in forma non prevalente, tramite lo svolgimento di servizi strumentali alle attività istituzionali delle aziende partecipanti quali:

- a) il supporto tecnico-amministrativo alle direzioni aziendali;
- b) il supporto alle aziende per il contributo aziendale al Sistema informativo sanitario regionale, di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) [25];
- c) il supporto per l'integrazione dei sistemi informatici aziendali con quelli regionali;
- d) il *back office* dei servizi aziendali.

3-bis. La Regione trasferisce a Umbria Salute e Servizi le funzioni e le attività in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epidemiologico regionale di cui agli articoli 94 e 101 della L.R. 11/2015 affinché curi la gestione dei flussi informativi e attui la digitalizzazione del Sistema sanitario regionale [26].

4. I consorziati di Umbria Salute e Servizi sono la Regione e tutte le Aziende sanitarie regionali [27].

5. Sono organi di Umbria Salute e Servizi [28]:

- a) l'Amministratore unico;
- b) l'Assemblea dei consorziati;
- c) l'Organo di controllo.

5-bis. Lo Statuto dispone che l'Amministratore unico di Umbria Salute e Servizi è nominato dall'Assemblea dei consorziati su designazione della Regione a seguito di avviso pubblico indetto dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). All'Amministratore unico si

applica il trattamento economico, nonché quello giuridico, in quanto compatibile, dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali [29].

6. L'Assemblea dei consorziati, di cui al comma 5, lettera b), è costituita dai rappresentanti legali dei soci consorziati o loro delegati [30].

7. L'Organo di controllo, di cui al comma 5, lettera c), è costituito da un solo membro.

8. Il personale delle Aziende sanitarie regionali, della Regione e delle società partecipate può essere collocato in aspettativa senza assegni in caso di nomina come Amministratore unico nella società consortile Umbria Salute [31].

9. La società consortile Umbria Salute e Servizi può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato e può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza, purché i costi delle assunzioni non superino la spesa del personale dipendente e somministrato consolidata in Umbria Salute e Servizi alla data del 31.12.2018. Sono escluse dal suddetto limite di spesa le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e quelle effettuate in attuazione del comma 3-bis, del comma 9-bis del presente articolo e del comma 4 dell'articolo 9-ter [32].

9-bis. Nel caso di incorporazione in Umbria Salute e Servizi oppure di acquisto da parte della medesima di azienda o ramo di azienda di una società interamente partecipata alla data del 1° gennaio 2016 da una delle aziende sanitarie regionali consorziate della stessa Umbria Salute e Servizi, quanto al trasferimento del personale alle dipendenze della società incorporata o alienante si applica la normativa vigente in materia [19].

10. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal comma 9 sono nulli e ne risponde, per gli aspetti civili, amministrativi e contabili, personalmente l'Amministratore unico.

10-bis. La Regione Umbria al fine di dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 15, comma 1 e 18, comma 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.

229, opera anche attraverso la Società consortile Umbria Salute e Servizi [20].

10-ter. La Società consortile Umbria Salute e Servizi, nell'espletamento della propria attività di centrale acquisti del Presidente della Regione Umbria - vice commissario di cui all'articolo 1, comma 5 del d.l. 189/2016, può anche avvalersi di altri soggetti aggregatori all'uopo individuati con proprio atto dal medesimo vice commissario [33].

10-quater. La Società consortile Umbria Salute - CRAS, ai fini di quanto previsto dall'articolo 18 del d.l. 189/2016 e nei limiti della copertura finanziaria di cui al medesimo articolo 18, fermo restando quanto previsto dal comma 9, è autorizzata ad acquisire personale secondo le forme previste dalla normativa vigente [34]].

Note:

[18]Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, L.R. 2 agosto 2021, n. 13, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

[19]Comma dapprima aggiunto dall'art. 4, comma 1, L.R. 29 dicembre 2016, n. 18 e poi così modificato dall'art. 40, comma 13, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8 e dall'art. 34, comma 2, L.R. 27 dicembre 2018, n. 14. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 58, comma 1, della medesima legge.

[20]Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 8 marzo 2021, n. 3. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 20 della suddetta L.R. n. 3/2021. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 20, dall'art. 40, comma 14, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, dall'art. 34, comma 3, L.R. 27 dicembre 2018, n. 14 e dall'art. 7, comma 1, L.R. 20 marzo 2020, n. 1.

[21]Rubrica così modificata dall'art. 40, comma 1, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[22]Comma così sostituito dall'art. 40, comma 2, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018. Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione favorisce la costituzione, fra tutte le aziende sanitarie regionali, di una società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Salute", conforme al modello comunitario dell'in house providing, tramite la razionalizzazione di Webred Spa e Webred Servizi Scarl ai sensi dell'articolo

5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese).».

[23]Comma aggiunto dall'art. 40, comma 3, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[24]Comma così modificato dall'art. 40, comma 4, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[25]Lettera così modificata dall'art. 40, comma 5, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[26]Comma aggiunto dall'art. 40, comma 6, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[27]Comma così modificato dall'art. 40, comma 7, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[28]Alinea così modificato dall'art. 40, comma 8, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[29]Comma aggiunto dall'art. 40, comma 9, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[30]Comma così modificato dall'art. 40, comma 10, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[31]Comma abrogato dall'art. 40, comma 11, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[32]Comma dapprima modificato dall'art. 40, comma 12, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8 e poi così sostituito dall'art. 34, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 14. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 58, comma 1, della medesima legge. Il testo precedente era così formulato: «9. La società consortile Umbria Salute e Servizi non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, fatte salve le assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), né può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa o conferire incarichi di consulenza che alterino i programmi di spesa del Sistema sanitario regionale.».

[33]Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 8 marzo 2021, n. 3. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 20 della suddetta L.R. n. 3/2021. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 20, dall'art. 40, comma 15, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8 e dall'art. 34, comma 3, L.R. 27 dicembre 2018, n. 14.

[34]Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, L.R. 28 dicembre 2017, n. 20, a decorrere dal 30 dicembre 2017, e poi abrogato dall'art. 40, comma 16, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

Art. 9 Centrale regionale di acquisto [35]

In vigore dal 1 maggio 2014

[1. La società consortile Umbria Salute e Servizi svolge anche le funzioni di centrale d'acquisto, ai sensi dell'articolo 1, commi 449, 455, 456 e 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)), nonché ai sensi dell'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. La società consortile Umbria Salute e Servizi è centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e soggetto aggregatore unico regionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. La società consortile Umbria Salute e Servizi per lo svolgimento delle attività di soggetto aggregatore, nonché delle attività di centrale regionale di acquisto, si articola in due sezioni:

- a) centrale regionale di acquisto per il sistema sanitario regionale, di seguito CRAS;
- b) centrale regionale di acquisto per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA [37].

4. Attraverso le sezioni indicate al comma 3, lettere a) e b), la Regione intende assicurare l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, di quelle degli enti comunque denominati dipendenti dalla Regione e di quelle del Servizio sanitario regionale, perseguendo:

- a) la razionalizzazione della spesa per forniture e servizi e lavori;
- b) il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda;

- c) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;
 - d) la prevenzione della corruzione e del rischio di eventuali infiltrazioni mafiose.
5. La società consortile Umbria Salute e Servizi, attraverso la CRAS e la CRA, quale centrale di acquisto è tenuta ad applicare la normativa prevista in materia di procedure di evidenza pubblica e della conseguente attività contrattuale, pubblicando anche tutti gli atti di gara sul proprio sito internet. Le funzioni di CRAS e CRA terminano con l'individuazione dell'aggiudicatario mentre le funzioni inerenti le fasi di esecuzione dei contratti e del loro monitoraggio restano di competenza delle amministrazioni per conto delle quali l'appalto è stato espletato [36]].

Note:

[35]Articolo dapprima sostituito dall'[art. 41, comma 1, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8](#) e poi abrogato dall'[art. 9, comma 1, L.R. 2 agosto 2021, n. 13](#), a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Centrale regionale di acquisto per la sanità. - 1. La società consortile Umbria Salute svolge anche le funzioni di Centrale regionale di acquisto per la sanità, di seguito denominata CRAS. 2. Le Aziende sanitarie regionali costituiscono, in nome e per conto della Regione, la CRAS, all'interno della società consortile Umbria Salute. 3. La Regione costituisce in tal modo la CRAS, al fine di assicurare l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse del Servizio sanitario regionale mediante: a) la razionalizzazione della spesa sanitaria per forniture e servizi; b) il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità delle procedure e delle attività contrattuali, anche attraverso l'aggregazione e la riqualificazione della domanda di beni e servizi; Le funzioni della CRAS sono svolte ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle [direttive 2004/17/CE](#) e [2004/18/CE](#)), nonché ai sensi dell'[articolo 1, comma 449 e comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dell'[articolo 15, comma 13, lettera d\) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario),

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 5. CRAS è tenuta ad applicare la normativa prevista per le Aziende sanitarie regionali in materia di procedure di evidenza pubblica e della conseguente attività contrattuale, pubblicando anche tutti gli atti di gara sul proprio sito internet. 6. CRAS definisce le procedure per l'affidamento di beni e servizi e provvede curandone il relativo svolgimento definendo, in particolare, i requisiti di partecipazione dei concorrenti, le specifiche tecniche ed i criteri di aggiudicazione dei contratti. 7. La funzione di centrale regionale di acquisto è svolta in forza di un rapporto di mandato con rappresentanza con i consorziati. 8. Il personale delle Aziende sanitarie regionali e della Regione può essere collocato in aspettativa senza assegni in caso di prestazione di attività nella società consortile Umbra Salute all'interno della CRAS. 9. CRAS, in coerenza agli obiettivi individuati dalla programmazione regionale, elabora il piano pluriennale ed il programma annuale di attività, e li trasmette alla Giunta regionale.»

[36]Comma così modificato dall'art. 35, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 14. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 58, comma 1, della medesima legge.

[37]Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 8 marzo 2021, n. 3. Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'art. 20 della suddetta L.R. n. 3/2021. Il testo precedente era così formulato: “b) centrale regionale di acquisto per le attività finalizzate alla ricostruzione post sisma, ai sensi dell'articolo 8, comma 10-bis e per il sistema pubblico regionale, di seguito CRA.”.

Art. 9-bis Convenzione [38] .

In vigore dal 25 ottobre 2018

- [1. La Giunta regionale con propria deliberazione:
- a) individua le procedure di gara di propria competenza da affidare per l'espletamento a Umbria Salute e Servizi;
 - b) individua i soggetti del sistema pubblico regionale tenuti ad avvalersi di Umbria Salute e Servizi, quale centrale acquisti;
 - c) approva apposito schema di convezione nella quale sono disciplinate le modalità e le procedure per l'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b)].

Note:

[38]Articolo dapprima aggiunto dall'[art. 42, comma 1, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8](#) e poi abrogato dall'[art. 9, comma 1, L.R. 2 agosto 2021, n. 13](#), a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 9-ter Personale [39].

In vigore dal 25 ottobre 2018

[1. Il personale, dirigenziale e del comparto, della Regione, degli enti comunque denominati dipendenti dalla Regione e il personale delle Aziende sanitarie regionali, con priorità per quello assegnato agli uffici che svolgono procedure di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, viene messo a disposizione di Umbria Salute e Servizi per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 8 e 9 tramite l'istituto dell'assegnazione temporanea disciplinata dall'[articolo 23-bis, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) [40].

2. Al personale messo a disposizione che svolge, in base all'organizzazione della società consortile, i ruoli previsti dal [D.Lgs. 50/2016](#) si applicano gli incentivi previsti dall'articolo 113 del medesimo d.lgs., nel rispetto delle modalità ivi indicate.

3. Per l'attuazione dell'interesse pubblico specifico e condiviso nell'ambito del sistema pubblico regionale, concernente la centralizzazione degli acquisti e il potenziamento delle funzioni del soggetto aggregatore, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, comma 4, al termine dell'assegnazione temporanea il personale messo a disposizione ai sensi del comma 1, ha diritto a rientrare nell'ente di appartenenza e allo stesso è garantito il trattamento economico e giuridico equivalente a quello precedentemente in godimento. Il periodo di servizio prestato in assegnazione temporanea è valutato ad ogni effetto, anche ai fini della progressione di carriera [42].

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 9, per assicurare le funzioni indicate agli articoli 8 e 9 la Giunta regionale, per gli eventuali fabbisogni non coperti da assegnazioni temporanee, autorizza Umbria Salute e Servizi ad acquisire personale con le forme previste dalla normativa vigente [41]].

Note:

[39]Articolo dapprima aggiunto dall'[art. 42, comma 1, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8](#) e poi abrogato dall'[art. 9, comma 1, L.R. 2 agosto 2021, n. 13](#), a decorrere dal 1° gennaio 2022.

[40]Comma così modificato dall'[art. 36, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 14](#). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'[art. 58](#), comma 1, della medesima legge.

[41]Comma dapprima sostituito dall'[art. 36, comma 2, L.R. 27 dicembre 2018, n. 14](#) e poi così modificato dall'[art. 12, comma 1, lettera d\), L.R. 8 marzo 2021, n. 3](#). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'[art. 20 della suddetta L.R. n. 3/2021](#). Il testo precedente era così formulato: «4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 9, per assicurare le funzioni indicate all'articolo 9, commi 1 e 2, la Giunta regionale autorizza Umbria Salute e Servizi ad acquisire personale con le forme previste dalla normativa vigente e, qualora il personale sia acquisito per le esigenze connesse agli eventi sismici del 2016, con le risorse finanziarie assegnate al Commissario straordinario con [d.l. 189/2016](#).».

[42]Comma così modificato dall'[art. 12, comma 1, lettera c\), L.R. 8 marzo 2021, n. 3](#). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto disposto dall'[art. 20 della suddetta L.R. n. 3/2021](#).

Art. 9-quater Controllo analogo [43].

In vigore dal 25 ottobre 2018

[1. La Giunta regionale e le Aziende sanitarie regionali esercitano congiuntamente su Umbria Salute e Servizi il controllo analogo in base alla normativa vigente].

Note:

[43]Articolo dapprima aggiunto dall'[art. 42, comma 1, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8](#) e poi abrogato dall'[art. 9, comma 1, L.R. 2 agosto 2021, n. 13](#), a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Art. 10 Verifica e monitoraggio [45] [44].

In vigore dal 1 maggio 2014

[1. La Giunta regionale verifica la coerenza delle attività di CRAS e di CRA rispetto agli indirizzi ed alle direttive vincolanti regionali. In particolare sono oggetto di verifica [46]:

- a) i piani pluriennali di attività;
 - b) i programmi annuali di attività.
2. La Giunta regionale può invitare la società consortile Umbria Salute e Servizi a produrre documenti utili ad accertare la regolarità e la funzionalità delle attività di CRAS e di CRA [47].
3. La società consortile Umbria Salute e Servizi, entro il mese di aprile di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale una relazione annuale sull'attività svolta da CRAS e da CRA nell'anno precedente, evidenziando in particolare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati. La Giunta regionale trasmette la relazione annuale all'Assemblea legislativa [48].
- 3-bis. La Giunta regionale esercita, attraverso la struttura regionale competente, la funzione di indirizzo in ordine agli obiettivi strategici in materia di Sistema informativo sanitario regionale e Osservatorio epidemiologico regionale di cui all'articolo 8, comma 3-bis, attraverso specifica convenzione [49]].

Note:

[44]Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, L.R. 2 agosto 2021, n. 13, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

[45]Rubrica così modificata dall'art. 43, comma 1, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[46]Alinea così modificato dall'art. 43, comma 2, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[47]Comma così modificato dall'art. 43, comma 3, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[48]Comma così modificato dall'art. 43, comma 4, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[49]Comma aggiunto dall'art. 43, comma 5, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

Art. 11 Società consortile Umbria Digitale [50].

In vigore dal 1 maggio 2014

[1. La Regione promuove la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata denominata "Umbria Digitale" conforme

al modello comunitario dell'*in house providing*, tramite razionalizzazione di Centralcom Spa e Webred Spa ai sensi articolo 5 della L.R. 8/2007.

2. Umbria Digitale eroga, secondo quanto previsto nel PDRT, servizi di interesse generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della L.R. 31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria di cui all'articolo 10 della L.R. n. 8/2011, nonché del DCRU di cui all'articolo 5, operando anche mediatamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando per conto e nell'interesse loro e dell'utenza le attività relative alla gestione del SIRU di cui al medesimo articolo 5 ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri processi con quelli dei consorziati.

3. I soggetti pubblici soci della società consortile accedono a tutti i servizi infrastrutturali della CN-Umbria e del *Data center* regionale unitario.

4. Sono attività d'interesse generale, in particolare, quelle: di conduzione di sistemi informativi di carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, valutazione e controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della progettazione e della direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i sistemi ministeriali e dei sistemi informativi per la gestione di flussi di interesse regionale; di supporto per l'integrazione dei sistemi informatici regionali con quelli aziendali.

5. Umbria Digitale è strumento di sistema per la promozione dello sviluppo del settore ICT locale. L'attività di sviluppo software è progressivamente affidata al mercato, anche per i programmi applicativi già realizzati.

6. Umbria Digitale, nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente agli operatori pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni pubbliche e forme di partenariato pubblico-privato. La società consortile, nel rispetto dell'autonomia funzionale ed organizzativa

dei consorziati, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti innovativi mediante appalti precommerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento tecnologico nel settore ICT.

7. Umbria Digitale può svolgere la funzione di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 50/2016, per appalti e concessioni di forniture e servizi, rientranti nelle finalità della società consortile [51].

8. Sono consorziati di Umbria Digitale la Regione, che ne mantiene il controllo, le agenzie e gli enti strumentali regionali, nonché gli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, compresa la società consortile Umbra Salute. Possono altresì partecipare i comuni, le province, gli enti ed organismi pubblici da loro partecipati, nonché enti, istituzioni scolastiche, università, centri di ricerca pubblici ed organismi pubblici aventi sede o operanti nell'Umbria e le amministrazioni periferiche dello Stato sempre operanti nell'Umbria. Possono partecipare, su delibera dell'Assemblea dei consorziati, altri organismi pubblici in relazione a progettualità inter-regionali o nazionali.

9. Sono organi di Umbria Digitale:

- a) l'Amministratore unico;
- b) l'Assemblea dei consorziati;
- c) l'Organo di controllo.

10. L'Assemblea dei consorziati, di cui al comma 9, lettera b), è costituita dai rappresentanti legali dei consorziati.

11. L'Organo di controllo, di cui al comma 9, lettera c), è costituito da un solo membro].

Note:

[50]Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, L.R. 2 agosto 2021, n. 13, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

[51]Comma così modificato dall'art. 44, comma 1, L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

Art. 12 Scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria [52].

In vigore dal 1 maggio 2014

[1. La Regione pone in essere gli atti necessari allo scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo regionale (S.I.R.) della Regione dell'Umbria), che viene, quindi, posto in liquidazione.

2. Le funzioni del Consorzio S.I.R. Umbria di cui all'articolo 3 della L.R. 27/1998 sono svolte dalla Giunta regionale. Le attività di formazione attualmente svolte dal Consorzio S.I.R. sono affidate al Consorzio di cui alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica").

3. La Regione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi con le modalità ed i termini già previsti nella convenzione tra i soci del Consorzio stesso.

4. Gli attuali soci del Consorzio S.I.R. Umbria, in sede di prima applicazione, entrano nella società consortile Umbria Digitale, anche per garantire la continuità dei servizi in essere e per la più ampia partecipazione del sistema pubblico, e la Regione promuove tale ingresso anche mediante trasferimento delle quote di cui all'articolo 25 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

5. I dipendenti pubblici a tempo indeterminato alla data della risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 285 del 12 novembre 2013 del liquidando Consorzio S.I.R. Umbria che abbiano alla predetta data una anzianità di servizio di 3 anni, già assunti con selezione pubblica ed inquadrati nel contratto regione ed enti locali, sono trasferiti alla Regione come già previsto nella convenzione tra i soci del Consorzio stesso].

Note:

[52]Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, L.R. 2 agosto 2021, n. 13, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

CAPO III

Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali

Art. 13 Ulteriore integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24.

In vigore dal 1 maggio 2014

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24 (Costituzione del Consorzio "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica") dopo le parole: "*innovazione e semplificazione*)" sono aggiunte le seguenti: ", *nonché la promozione dell'innovazione tecnologica, delle competenze digitali e della società dell'informazione e della conoscenza attraverso le pubbliche amministrazioni operanti in Umbria*".

Art. 14 Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8.

In vigore dal 1 maggio 2014

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare a cittadini e imprese facilità ed uniformità nell'accesso dei servizi telematici forniti ai soggetti di cui all'articolo 11, la Regione mette a disposizione e promuove l'impiego dei servizi infrastrutturali per l'identità digitale che possono contenere il profilo di autorizzazione degli utenti dei servizi telematici, abilitazione e delega per eventuali intermediari e soluzioni di firma elettronica avanzata nell'ambito della community network regionale ed in connessione al Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 82/2005."

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della L.R. 8/2011 le parole: "*da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1.*" sono sostituite dalle seguenti: "*da parte dei soggetti di cui all'articolo 11.*".

3. Alla rubrica dell'articolo 15 della L.R. 8/2011 dopo la parola: "pubblici" sono aggiunte le seguenti: "e aperti".
4. Al comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 8/2011 le parole: *"implementano nei propri siti istituzionali un repertorio dei documenti e dati pubblici resi disponibili gratuitamente a cittadini e imprese da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio per mezzo dei rispettivi siti istituzionali."* sono sostituite dalle seguenti: *"catalogano tutti i dati pubblici di cui sono titolari, pianificano la loro pubblicazione implementando nei propri siti istituzionali una apposita sezione "open data" dedicata ai propri documenti e dati pubblici ed aperti resi disponibili senza necessità di autenticazione a cittadini e imprese, utilizzando formati aperti e che consentano l'elaborazione automatica da parte di sistemi informatici."*
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della L.R. 8/2011 è aggiunto il seguente:
"2-bis. La Regione promuove intese ed accordi con i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, per il perseguimento degli stessi scopi di cui al comma 1 e realizza nel proprio sito istituzionale un repertorio regionale dei documenti e dati pubblici ed aperti resi disponibili senza necessità di autenticazione a cittadini e imprese da parte di tutte le pubbliche amministrazioni del territorio per mezzo dei rispettivi siti istituzionali."
6. Al comma 1 dell'articolo 19 della L.R. 8/2011 le parole: *" , fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3,"* sono soppresse.
7. Al comma 5 dell'articolo 28 della L.R. 8/2011 le parole: *"con l'indicazione della relativa PEC."* sono sostituite dalle seguenti: *"con l'indicazione della email del responsabile e della PEC dell'amministrazione."*
8. Al comma 1 dell'articolo 41 della L.R. 8/2011 le parole: *"relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale."* sono sostituite dalle seguenti: *"relative alle attività produttive e all'attività edilizia."*
9. Il comma 2 dell'articolo 41 della L.R. 8/2011 è abrogato.
10. Il comma 5 dell'articolo 41 della L.R. 8/2011 è abrogato.

11. Al comma 1 dell'articolo 42 della L.R. 8/2011 le parole: "*concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive*" sono sostituite dalle seguenti: "*concernenti le attività produttive e l'attività edilizia*".

12. Il comma 4 dell'articolo 42 della L.R. 8/2011 è sostituito dal seguente:

"4. La Banca dati regionale SUAPE implementa progressivamente, a livello regionale, il processo del Modello Unico Digitale per l'Edilizia (MUDE) di cui all'articolo 34-quinquies del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, nell'ambito della community network regionale di cui all'articolo 10."

Art. 15 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 11.

In vigore dal 1 maggio 2014

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale) dopo le parole: "*definizione dell'articolo 2*" sono aggiunte le seguenti: "*, la pubblicazione ed il riutilizzo di dati aperti (open data) e lo sviluppo dell'amministrazione aperta (open gov)*".

2. Il comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 11/2006 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale incentiva, attraverso programmi annuali progetti sull'open source, open data e open gov da parte di enti pubblici e di istituzioni scolastiche ed universitarie."

3. Al comma 1 dell'articolo 7 della L.R. 11/2006 dopo le parole: "*dell'open source*" sono inserite le seguenti: "*, dell'open data e open gov*".

4. Alla rubrica dell'articolo 8 della L.R. 11/2006 dopo le parole: "*a codice aperto*" sono aggiunte le seguenti: "*, dei dati aperti e dell'open gov*".

5. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 11/2006 dopo le parole: "*open source*" sono inserite le seguenti: "*, dell'open data e open gov*".

6. Alla rubrica dell'articolo 9 della L.R. 11/2006 dopo le parole: "open source" sono aggiunte le seguenti: ", open data e open gov".
7. Il comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 11/2006 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione istituisce il Centro di competenza sull'openness, di seguito CCOS, per lo studio, la promozione e la diffusione di prassi e tecnologie sui temi open source, open data ed open gov, conformemente agli standard aperti internazionali, al quale partecipano la Regione, le istituzioni scolastiche ed universitarie ed i Centri di ricerca del territorio, la Confederazione delle Autonomie Locali dell'Umbria, le associazioni umbre di promozione dei temi trattati, le associazioni professionali di informatici. La partecipazione al Centro di competenza è a titolo gratuito."
8. All'alinea del comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 11/2006 le parole: "sull'open source" sono soppresse.
9. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 11/2006 dopo le parole: "dell'open source" sono inserite le seguenti: "e la diffusione e riutilizzo di open data e open gov".
10. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 11/2006 dopo la parola: "FLOSS" sono inserite le seguenti: ", open data e open gov".
11. Alla fine della lettera f) del comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 11/2006 dopo le parole: "sull'open source" sono aggiunte le seguenti: ", open data e open gov".
12. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 11/2006 dopo le parole: "esperti FLOSS" sono inserite le seguenti: ", open data e open gov".
13. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 11/2006 le parole: "cultura FLOSS" sono sostituite dalle seguenti: "cultura dell'openness e delle connesse competenze digitali".

Art. 16 Norma finanziaria.

In vigore dal 1 maggio 2014

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 60.000,00, in termini di competenza e di cassa, sulla UPB 02.1.015 (cap. 697 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

2. All'onere di cui al precedente comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo della UPB 02.1.011 (cap. 700) del bilancio regionale di previsione 2014.

3. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, possono concorrere, altresì, finanziamenti statali, dell'Unione europea e/o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle specifiche normative vigenti.

3-bis. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1-bis dell'articolo 8, è autorizzata la spesa di euro 77.000,00 per l'anno 2018 e di euro 25.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con imputazione:

a) quanto ad euro 52.000,00 nell'anno 2018 alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie";

b) quanto ad euro 25.000,00, in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio di previsione regionale 2018-2020 [53].

3-ter. Al finanziamento degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione per l'importo di euro 77.000,00 nel 2018 e di euro 25.000,00 negli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del Fondo di riserva per spese obbligatorie iscritto alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2018-2020 [53].

3-quater. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 3-bis, lettera b) è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. [53].

4. Gli oneri derivanti dagli interventi per il sistema sanitario previsti agli articoli 8 e 9 (Società consortile Umbria Salute e servizi e Centrale regionale di acquisto) sono sostenuti dalle Aziende sanitarie regionali a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente, ad esse trasferite dalla Regione, della UPB 12.1.005 (cap. 2264/5010) del bilancio regionale di previsione [54].

4-bis. La quantificazione degli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-bis è rinviata annualmente alla legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. nell'ambito delle risorse disponibili alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" [55].

5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 11 (Società consortile Umbria Digitale) è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 40.000,00, in termini di competenza e di cassa, sulla UPB 02.1.015 (cap. 696 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

6. Al finanziamento degli interventi di cui al precedente comma 5 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella UPB 16.1.001 (cap. 6120) del bilancio regionale di previsione 2014 denominata "Fondi speciali per le spese correnti" in corrispondenza del punto 1, lettera A della tabella A) della legge finanziaria regionale 4 aprile 2014, n. 4.

7. Per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 12, comma 5, derivanti dallo scioglimento del Consorzio S.I.R. Umbria, è autorizzata la spesa fino all'ammontare di euro 110.000,00 con imputazione alla UPB 02.1.005 (cap. 280) del bilancio regionale di previsione cui si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento della legge regionale 31 luglio 1998, n. 27 (UPB 02.1.015 - cap. 701).

8. Per gli anni 2015 e successivi l'entità della spesa di cui ai precedenti commi 1 e 5 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

9. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

9-bis. Dal 2022 la spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, trova copertura finanziaria negli stanziamenti della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" del bilancio regionale di previsione 2021-2023 [56].

9-ter. L'entità della spesa di cui al comma 9-bis è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi

dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) [56].

Note:

[53]Comma aggiunto dall'art. 45, comma 1, lett. a), L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[54]Comma così modificato dall'art. 45, comma 1, lett. b), L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[55]Comma aggiunto dall'art. 45, comma 1, lett. c), L.R. 22 ottobre 2018, n. 8, a decorrere dal 25 ottobre 2018.

[56]Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.R. 2 agosto 2021, n. 13, a decorrere dal 5 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, della medesima legge).

CAPO IV

Disposizioni sulle società regionali e norme finali

Art. 17 Disposizioni sul personale delle società regionali.

In vigore dal 1 maggio 2014

1. La Giunta regionale adotta entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli indirizzi previsti dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i criteri cui devono attenersi gli enti strumentali della Regione nell'adozione dei predetti indirizzi nei confronti delle proprie controllate.

2. Per i dirigenti delle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione e dai propri enti strumentali la retribuzione complessiva annuale lorda non può superare il tetto massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale dei dirigenti

regionali, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento e quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).

3. Il tetto massimo di cui al comma 2 non può essere superato anche in caso di cumulo con altri incarichi di qualsiasi natura conferiti dalla Regione, dagli enti strumentali e dalle partecipate di quest'ultima.

4. In caso di nuove assunzioni la retribuzione complessiva del personale delle società regionali, anche dirigenziale, non può superare i minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Art. 18 Clausola valutativa.

In vigore dal 1 maggio 2014

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di sviluppo della società dell'informazione e di implementazione nel sistema pubblico dell'amministrazione digitale.

2. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga i seguenti elementi:

a) risultati raggiunti a seguito dello sviluppo della società dell'informazione e dell'inclusione sociale anche in relazione alla promozione dello sviluppo economico e della competitività delle imprese, del miglioramento dei servizi resi ai cittadini e della semplificazione della pubblica amministrazione;

b) iniziative e interventi programmati e realizzati con il PORT;

[c) attività svolte per il per il raggiungimento degli obiettivi previsti per il riordino della filiera ICT regionale] [58];

d) [modalità di organizzazione della CRAS per l'attivazione delle procedure relative agli acquisti, come centrale regionale, e

risultati raggiunti sulla base delle finalità previste all'articolo 9, comma 3] [57];

e) eventuali criticità di ordine temporale e operativo riscontrate nell'attuazione della presente legge.

3. Tutti i soggetti interessati alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 2.

Note:

[57]Lettera abrogata dall'[art. 9, comma 2, L.R. 2 agosto 2021, n. 13](#), a decorrere dal 5 agosto 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 10, comma 1](#), della medesima legge).

[58]Lettera abrogata dall'[art. 21, comma 1, L.R. 4 novembre 2024, n. 25](#), a decorrere dal 7 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 1, della medesima legge)..

Art. 19 Norme transitorie, finali e di prima applicazione^[59].

In vigore dal 1 maggio 2014

[1. In sede di prima applicazione, le linee guida di cui all'articolo 3 sono ricomprese nel posizionamento strategico del Piano digitale regionale 2013-2015 approvato dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale adotta con proprio atto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano di razionalizzazione dell'infrastruttura digitale per trasferire e consolidare nel DCRU i sistemi server esistenti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, entro diciotto mesi dalla data di adozione del Piano stesso.

3. La Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti di cui all'articolo 6 commi 3 e 4.

4. Le Aziende sanitarie regionali costituiscono la CRAS, di cui all'articolo 9, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'Amministratore unico di Umbria Salute, entro trenta giorni dalla costituzione della CRAS, elabora per l'anno 2014, sentita l'Assemblea dei consorziati di cui all'articolo 8, comma 5, il programma annuale di cui all'articolo 9, comma 9, e lo trasmette alla Giunta regionale.

6. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, della L.R. 8/2011, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge catalogano i dati pubblici di cui sono titolari e pubblicano, nel repertorio regionale di cui all'articolo 15 della L.R. 8/2011, il loro catalogo dei dati pubblici insieme alla pianificazione aggiornata del processo di pubblicazione dei rispettivi dati aperti ed i criteri di priorità per la pubblicazione degli stessi].

Note:

[59]Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, L.R. 4 novembre 2024, n. 25, a decorrere dal 7 novembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 1, della medesima legge).

Art. 20 Abrogazioni.

In vigore dal 1 maggio 2014

1. La legge regionale 11 aprile 1984, n. 19 (Istituzione della S.p.A. denominata "C.R.U.E.D. S.p.A." mediante trasformazione del C.R.U.E.D.) è abrogata.

2. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 41 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale) sono abrogati.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.